



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

CONVENZIONE TRA ENTE LOCALE CONCEDENTE E OPERATORE ECONOMICO CONCESSIONARIO (DI SEGUITO CONCESSIONARIO) DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AD ECCEZIONE DEL CAMPO DA TENNIS, DA BOCCE E DA CALCIO SITI IN VIA CIMALLEGRA - CAPITOLATO D'ONERI.

Art. 1

Il Comune di Antrona Schieranco, nella persona del Geom. Fabbri Maurizio, Responsabile del Servizio tecnico con sede in Via Santa Maria n. 3 – partita IVA 00524500030 – cod. fisc: 83001330030 – tel. 0324/51805.

Concede a _____ con sede in _____
via _____ partita IVA _____ telefono _____

la gestione gli impianti sportivi di via Cimallegra, per la durata di anni 1, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo nel caso di investimenti sull'impianto da parte del Concessionario, attuati con la **preventiva autorizzazione del Comune**.

Art. 2 – Documentazione su consistenza impianto

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti a loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo, ed il concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3 – Modalità utilizzo dell'impianto

Il Concessionario in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Il Concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.

Il Concessionario si obbliga ad applicare tariffe preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Programmazione attività e utilizzo spazi da parte del Comune

Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di 25 giornate all'anno.

A tale scopo dovrà essere dato al Concessionario un preavviso di almeno 5 giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) eventualmente derivanti dall'attività ufficiale.

Art. 5 – Organo di controllo

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Tecnico, si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai massimali minimi come da legge per danni all'impianto.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune di Antrona Schieranco all'atto della stipulazione.

Art.7 – Lavori e modifiche all'impianto

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

Art. 8 – Decadenza e recesso del concessionario

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, in forma scritta.

Art. 9 – Eventuale inagibilità dell'impianto

In qualunque momento il Comune di Antrona Schieranco con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie, **fermo restando che il Concessionario accetta la struttura nello stato di fatto in cui si trova, ritenendola idonea allo svolgimento dell'attività.**

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

La gestione dell'impianto comporterà per il Concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) ordinaria manutenzione;
- b) apertura, chiusura, conduzione dell'impianto. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune dalle Associazioni od Enti o da terzi autorizzati.
- c) custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati.
- d) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.
- e) il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.
- f) richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.
- g) pagamento di un canone annuale.

Art. 11 – Obblighi dell'amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tale fine l'Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi dell'elenco prezzi regionale.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 12 – Controlli

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario si obbliga entro il mese di settembre, a presentare una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione.